

TRIBUNALE CIVILE DI LA SPEZIA - SEZ. LAVORO

Ricorso

della **Sig.ra Castelli Caterina** (C.F. CST CRN 76B52 G273O) nata a PALERMO (PA) il 12.02.1976 e residente a PALERMO, Via A.Saetta, N.57 ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: alessioardizzone@pec.it – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: avv.conti@pec.it-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

CONTRO

MIUR, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova,

CONTRO

Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ambito Territoriale di La Spezia, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova

I) La Sig.ra Castelli, inserita nella Graduatoria ad Esaurimento (GaE) veniva assunta dal MIUR con contratto a tempo indeterminato del 11.12.2015 (**All. 1**) come docente di scuola primaria, nell'ambito del Piano Straordinario di assunzione docenti ex L. 107/2015, ed esattamente ai sensi dell'art. 1, comma 98, lettera C) ed assegnata in Liguria.

Successivamente presentava domanda di mobilità per l'A.S. 2016/2017 con punteggio di 18, più altri 6 punti per ricongiungimento familiare, come previsto e disciplinato dalla L. 107/2015, dall'O.M. 241/2016 del 08.04.2016 nonché dal CCNI del 08.04.2016, nella quale indicava tra le prime preferenze l'Ambito Territoriale della Sicilia 000017, 0018 0019, 0020 e oltre che, successivamente, altre preferenze su ambito provinciale siciliano come da copia della domanda di mobilità che si allega (**All. 2**).

A seguito della domanda di trasferimento, il MIUR non operava il trasferimento sperato dalla docente e la assegnava presso l'istituto: SPIC81200E - ISA 17 – I.C. CASTELNUOVO MAGRA (AMBITO LIG0000010) (**All. 3**).



II) Ancora successivamente, la ricorrente partecipava alla nuova procedura straordinaria di mobilità per l'A.S. 2017/2018 (**all. 4**), con punteggio di 21, più altri 6 per ricongiungimento familiare ma anche questa volta non otteneva il movimento richiesto per il ricongiungimento familiare (**all. 5**).

E' quindi evidente che è interesse della ricorrente chiedere l'accertamento dell'illegittimità dell'assegnazione in Liguria nell'ambito della procedura di trasferimento 2016, stante che la stessa docente con la nuova mobilità si è vista costretta a chiedere la mobilità su Ambito Siciliano di prima preferenza in sede interprovinciale solo dopo quei docenti che hanno avuto il diritto di precederla in quanto **già** titolari di Ambiti provinciali Siciliani (come si avrà agio di dimostrare in maniera del tutto illegittima).

Da qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

DIRITTO

I) SULLA MOBILITA' 2016-2017: ILLEGITTIMITA' DELLA SUDDIVISIONE IN FASI DI CUI ALL'ART. 6 E ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL PUNTEGGIO"

Emerge *per tabulas* dai bollettini allegati che molti docenti sono stati privilegiati nelle operazioni di mobilità pur avendo un punteggio palesemente inferiore alla ricorrente sol perché, in alcuni casi, partecipanti a differenti fasi di mobilità: a titolo esemplificativo: Taibi Maria Pia, punti 15, Ambito 0017; Muscolino Melania, punti 16, Ambito 0017; Caminita Salvatore, punti 17, Ambito 0017; Imburgia Maria, punti 17, Ambito 0017; Luglio Agnese, punti 17, Ambito 0017; Lupo Pina punti 17, Ambito 0017; Di Maria Filippa punti 18 Ambito Sicilia 0019; Chinnici Antonio punti 18, Ambito 0019; Cataldo Daniela, punti 12, Ambito 0021; Giangrasso Salvatore Vincenzo, punti 0, Ambito 0021.

Come tali docenti, tanti altri si sono visti assegnare l'Ambito Territoriale di Palermo 0017 o altri Ambiti in Sicilia, pur avendo un punteggio inferiore alla ricorrente, come si evince dal bollettino trasferimenti che si allega (**All. 6**).

In ordine ai bollettini trasferimenti sopra indicati, si deve evidenziare come sia del tutto irrilevante l'appartenenza dei docenti ivi indicati alle GaE e/o alla GM 2012 stante che, le ragioni che hanno indotto il MIUR a differenziare coloro che



risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso del 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E., sono del tutto illegittime, considerato che tale disparità di trattamento, non era innanzitutto prevista dalla L. 107/2015 ed inoltre contrasta con i principi di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio. Alle medesime conclusioni è giunta la stessa Giurisprudenza di merito che ha in concreto stigmatizzato tale illegittima precedenza prevista in favore della GM 2012, giungendo ad evidenziare le incongruenze evidenti cui si è giunti nell'applicazione di tali principi da parte del MIUR: ovvero docenti con punteggi assai bassi, in quanto spesso neolaureati o comunque con pochissima esperienza sul campo, hanno superato docenti collocati da anni nelle G.A.E. e con punteggi doppi e anche tripli rispetto ai primi (cfr Tribunale di Roma Ord. del 12.12.2016 e Tribunale di Ravenna, Ord. del 03.02.2017).

C'è da dire che tali orientamenti sono stati ribaditi dal Tribunale di Ravenna con sentenza n. 192/2017 del 16.05.2017, che così ha statuito *“A parte gli assunti entro l'A.S. 2014/2015, la legge non prevede alcuna preferenza per i soggetti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso 2012, rispetto ai soggetti provenienti dalle GAE”*.

Ancora più recentemente, con sentenza del 10.11.2017, il Tribunale di Palermo ha riconosciuto il diritto di una docente di fase C della mobilità 2016 (ex GAE), ad essere assegnata all'Ambito Sicilia 00019 (Palermo e Provincia) in quanto illegittimamente “scavalcata” da docenti di fase B con minor punteggio: più specificamente, ha ritenuto il Giudice che *“come correttamente fatto rilevare dalla difesa della ricorrente, il tenore dell'art. 108 della L. 107/2015 non lascia spazi a dubbi interpretativi allorché destina, per l'anno scolastico 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti di ruolo assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, ivi compresi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno 2015/2016. Solo successivamente, la legge consente il posizionamento nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni, tra i quali non viene fatta nessuna differenziazione.*

L'art. 2 comma 3 del CCNI sulla mobilità già sopra citato, invece, in palese violazione a tale disposizione così recita: “I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzione partecipano alla mobilità al fine di ottenere la



titolarità su ambito territoriale. A tal fine i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria.....”.

*Appare evidente che tale previsione pattizia sia palesemente contraria a quanto disposto dal comma 108 della L. 107/2015, e ciò in quanto l'accantonamento dei posti a favore dei docenti assunti nell'a.s. 2015/2016, fa sì che non tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia siano destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 e, d'altra parte, che i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da GAE vengono inspiegabilmente collocati in due fasi successive differenti, dando precedenza ai docenti della graduatoria concorsuale. Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi” (sentenza Tribunale di Palermo 3255/2017 – **All. 7**)*

Nello stesso senso recentissima la sentenza del Tribunale di Marsala, relativa ad un caso analogo, nella quale si legge “lamenta la ricorrente che la posposizione di tale fase alle operazioni di mobilità riservata, invece, ai docenti, pure assunti a decorrere dall’a.s. 2015/16 ma provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 (che partecipano alla fase B), ha determinato un’ingiustificata disparità di trattamento, non prevista dalla L. n. 107/2015; di tal che, la stessa si è vista precedere da soggetti aventi un punteggio inferiore al suo... La doglianza va condivisa allorché si tenga presente che nessuna preferenza, a vantaggio degli assunti nell’art. 2015/2016 provenienti da concorso anziché da GAE è stata prevista dalla legge n. 107/2015, la quale ha previsto unicamente una precedenza per gli assunti nell’a.s. 2014/2015 rispetto a quelli assunti successivamente... Pertanto, dovendosi disapplicare il contratto quanto alla preferenza assegnata ai docenti assunti nel 2015/16 provenienti da concorso, sebbene aventi punteggio inferiore, anche il decreto relativo alla mobilità 2016/2017 risulta viziato nella parte in cui ha attribuito precedenza, nell’assegnazione della sede, a docenti della stessa classe di



concorso della ricorrente, anch'essi assunti nell'anno 2015/2016 ma aventi un punteggio inferiore" (sent. 28/2018 del 24.01.2018 Tribunale di Marsala – **all. 8**).

Non v'è dubbio pertanto che *mutatis mutandis*, anche l'impugnata assegnazione nella procedura di mobilità della ricorrente sia del tutto illegittima e debba conseguentemente essere annullata da codesto On.le Tribunale.

II) VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016

In via subordinata, laddove il Giudice adito dovesse ritenere legittima la suddetta suddivisione per fasi, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C. Dall'esame dei bollettini allegati, emerge in tutta evidenza che alcuni docenti di "Fase D" sono stati assegnati in Sicilia, mentre la ricorrente appartenente alla antecedente "fase C" (considerando per assurdo legittima la suddivisione in fasi), è stata assegnata in Liguria.

A titolo meramente esemplificativo si riporta quanto accertato in modo definitivo, in quanto non contestato dal MIUR in quella sede, l'Ordinanza del Tribunale di Siena del 23.01.2017, dove il Giudice ha considerato illegittima l'assegnazione della docente Baglieri Chiara, fase D posto comune, con punteggio di 29 punti (si veda pag. 8 della stessa ordinanza) nell'Ambito Territoriale Sicilia 0026 (indicato dalla ricorrente come 28a preferenza), nonché della docente Puglisi Sabrina, fase D Lingua inglese mentre la ricorrente in fase C, era stata assegnata in Toscana (cfr. bollettini allegati). Ebbene, secondo il Giudice, ciò è palesemente illegittimo per il semplice fatto che quel posto avrebbe dovuto essere assegnato alla ricorrente di fase C.

Peraltro, recentemente sul punto anche il Tribunale di Verona, in sede cautelare (ordinanza n. 4568 del 7 agosto 2017– **All. 9**) ha confermato l'illegittima assegnazione di docenti in fase D, così testualmente: *"E' fondata invece la doglianza di parte ricorrente concernente la assegnazione in fase D di docenti in ambiti territoriali siciliani con preferenza rispetto alla ricorrente che, pur avendo partecipato a una fase precedente, era stata assegnata all'ambito territoriale nel Veneto. La parte ricorrente ha tempestivamente allegato nel ricorso introduttivo una circostanza emergente dalla ordinanza cautelare del Tribunale di Siena allegata al ricorso come doc. 16. Si tratta della assegnazione all'ambito territoriale Sicilia 0026, indicato dalla ricorrente al 21° posto delle preferenze degli ambiti territoriali indicati nella*



*domanda di mobilità, della docente Baglieri Chiara, su posto comune, con punteggio 20 e quindi inferiore a quello della ricorrente. Su tale circostanza, accertata in un procedimento giudiziario e senza contestazione in quella sede da parte dell'amministrazione convenuta, il ministero non ha preso espressamente posizione al fine di chiarire il meccanismo di assegnazione di tale ambito siciliano. All'udienza del 15/06/2017 il difensore di parte convenuta ha formulato per la prima volta contestazioni sulle deduzioni di parte ricorrente concernenti la non corretta assegnazione nella fase D, rilevando che verosimilmente si trattava di posto vacante e disponibile all'esito delle operazioni nella Fase B in quanto, come si è detto, "non vi sono stati movimenti in fase C nella regione Sicilia". Poiché il ministero non ha dimostrato la legittimità del meccanismo in base al quale è stato attribuito il posto comune nell'ambito Sicilia 0026 in fase D, la ricorrente ha dimostrato il proprio diritto all'assegnazione in fase C su tale ambito". In ultimo, il Tribunale di Modena che in più ordinanze cautelari (all'uopo si riporta soltanto l'ultima del 12 settembre 2017 – **All. 10**) ha confermato che "poiché la Baglieri era stata assunta nella fase A del piano di assunzioni straordinario come da doc. 23 di parte ricorrente appare a fortiori confermato che ella potesse accedere alla mobilità interprovinciale solo nella fase D del piano di mobilità straordinario".*

Pertanto, *mutatis mutandis*, non vi è dubbio anche la ricorrente, pur senza reclamare il posto di tali docenti, abbia diritto ad essere assegnata in un ambito siciliano.

3

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 E DELL'ALL. 1 del CCNL INTEGRATIVO del 8.4.2016; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL "MERITO DEL PUNTEGGIO"

In via subordinata, va rilevato che il MIUR, comunque, ha violato quanto previsto dall'art. 6 del CCNL integrativo per la c.d. Mobilità FASE C.

Infatti, tale articolo prevede che *"la mobilità avverrà secondo un ambito di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*; per quanto concerne il meccanismo di selezione, precisa l'allegato 1 al CCNL in questione che, per quanto concerne la fase c *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è*



*determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica***".

Non v'è dubbio quindi che le operazioni di mobilità avrebbero dovuto rispettare il c.d. principio meritocratico del punteggio acquisito dal singolo aspirante nell'ambito della fase di mobilità di appartenenza.

Nella fattispecie odierna la sig.ra Castelli, pur avendo maturato un punteggio ai fini della mobilità pari a 18, più 6 per ricongiungimento si è vista assegnare come sede definitiva l'Ambito Territoriale Liguria, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori, si sono visti assegnare sedi in altri ambiti della Sicilia in sede di conciliazioni.

Infatti, in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR ha dimostrato come all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva **vi fossero posti non assegnati in "fase c"**; più precisamente emerge dallo stesso elenco delle proposte, come illogicamente ed illegittimamente, il Miur ha offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia a soggetti istanti con un punteggio anche inferiore rispetto alla ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra calendate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

È sufficiente por mente, a titolo meramente esemplificativo alla conciliazione promossa dalle seguenti docenti: **Mancuso Venera Antonia**, con punti 15 fase C alla quale è stato proposto l'A.T. Sicilia 0003 in luogo della prima destinazione in Lombardia; **Sorbello Rosa Consolazione**, punti 14 fase C dal Piemonte alla Sicilia 0010; **Loredana Imburgia**, punti 6 ha avuto offerto l'ambito territoriale Sicilia 003 in luogo dell'originario ambito territoriale Lombardia. (si allega bollettino nazionale proposte di conciliazione – **All. 11**).

L'illegittimità di tale conciliazione è stato peraltro accertata da alcuni Tribunali e, segnatamente, il Tribunale di Genova, con ordinanza cautelare eseguita dallo stesso MIUR (**All. 12**) e, in ultimo, il Tribunale di Bergamo con la recente sentenza del 05.10.2017 (**All. 13**): più specificamente il Tribunale di Bergamo, premettendo che il MIUR non aveva contestato di avere assegnato tre docenti di fase C negli ambiti



siciliani di prima preferenza della ricorrente a seguito della procedura di conciliazione, ha esplicitamente affermato che *“il comportamento del MIUR non è conforme alla disciplina della mobilità strutturata per fasi successive”* ed ancora *“nè l'accordo conciliativo è efficace nei confronti del terzo (art. 1372 cod. civ.)”*.

Pertanto, la stessa Corte d'Appello di Milano in via d'urgenza, nel confermare l'orientamento citato, ha riscontrato l'assegnazione in sede di conciliazione di posti a favore di docenti partecipanti alla fase C della mobilità su ambiti richiesti da parte ricorrente (**All. 14**).

Tutto ciò esposto la docente, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di La Spezia, in funzione di Giudice del Lavoro, voglia, in accoglimento del presente ricorso

- in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento del MIUR con il quale è stato disposto il trasferimento della ricorrente all'Ambito Territoriale Liguria, nonché dire e dichiarare l'illegittimità di tale assegnazione in luogo dell'Ambito Territoriale 0017 – Sicilia (Palermo e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in via graduata subordinata, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità.

- Conseguentemente condannare il MIUR e l'USR Liguria, A. T. di La Spezia ad assegnare la sig.ra Castelli in organico di una delle sedi ricomprese negli Ambiti Territoriali di Palermo e Provincia.

– Voglia, altresì, condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad € 259,00 essendo la causa di valore indeterminato.

In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.

Palermo, lì 24 gennaio 2018

Avv. Alessio Ardizzone

Avv. Christian Conti

,

